



Bollettino ufficiale della Regione Puglia n. 45 del 24/03/2009

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 3 marzo 2009, n. 260

Disposizioni applicative per l'autorizzazione allo svolgimento delle attività dei Centri di assistenza agricola (CAA) nel territorio della Regione Puglia, ai sensi del Decreto legislativo 27 maggio 1999, n. 165 e del Decreto del Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali del 27 marzo 2008.

L'Assessore alle Risorse Agroalimentari, Enzo Russo, sulla base dell'istruttoria espletata dall'Ufficio Servizi di Sviluppo Agricolo, confermata dal Dirigente f.f. dello stesso Ufficio e dal Dirigente ad interim del Servizio Agricoltura, riferisce quanto segue:

VISTO il Decreto legislativo 27 maggio 1999, n. 165, recante soppressione dell'AIMA e istituzione dell'Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA), a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59, modificato dal Decreto legislativo 15 giugno 2000, n. 188, e in particolare l'articolo 3-bis del suddetto Decreto, che disciplina l'attività dei "Centri autorizzati di assistenza agricola";

VISTO il Decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali del 27 marzo 2008, "Riforma dei centri autorizzati di assistenza agricola", che abroga il precedente Decreto ministeriale del 27 marzo 2001;

CONSIDERATO che la Deliberazione della Giunta Regionale del 14 maggio 2002, n. 539, con la quale si approva la circolare applicativa per l'autorizzazione allo svolgimento dell'attività dei CAA nel territorio della Regione Puglia, in attuazione del Decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali del 27 marzo 2001, non risulta conforme alla nuova disciplina ministeriale in materia, in conseguenza dell'abrogazione di detto Decreto ad opera del successivo Decreto ministeriale del 27 marzo 2008;

CONSIDERATO che i centri autorizzati di assistenza agricola (CAA) sono istituiti, per l'esercizio dell'attività di assistenza agli agricoltori, nella forma di società di capitali, dalle organizzazioni professionali agricole maggiormente rappresentative, o da loro associazioni, da associazioni dei produttori e dei lavoratori, da associazioni di liberi professionisti e dagli enti di patronato e di assistenza professionale, che svolgono servizi analoghi, promossi dalle organizzazioni sindacali;

CONSIDERATO che i CAA svolgono le seguenti attività di assistenza agli agricoltori:

- a) tenere ed eventualmente conservarne le scritture contabili;
- b) assisterli nella elaborazione delle dichiarazioni di coltivazione e di produzione, delle domande di ammissione a benefici comunitari, nazionali e regionali e controllare la regolarità formale delle dichiarazioni immettendone i relativi dati nel sistema informativo attraverso le procedure del SIAN;
- c) interrogare le banche dati del SIAN ai fini della consultazione dello stato di ciascuna pratica relativa ai

propri associati.

CONSIDERATO che per le attività sopra indicate, i CAA hanno, in particolare, la responsabilità della identificazione del produttore e dell'accertamento del titolo di conduzione dell'azienda, della corretta immissione dei dati, del rispetto per quanto di competenza delle disposizioni dei regolamenti (CE) n. 1287/95 e n. 1663/95, nonché la facoltà di accedere alle banche dati del SIAN, esclusivamente per il tramite di procedure di interscambio dati;

CONSIDERATO che, con il sopra menzionato Decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, sono stati ridefiniti i requisiti oggettivi e soggettivi per lo svolgimento delle attività dei Centri di Assistenza Agricola (CAA);

CONSIDERATO che spetta alle Regioni e alle Province Autonome di Trento e Bolzano la verifica dei requisiti minimi di garanzia e funzionamento ai fini dell'autorizzazione all'esercizio delle attività di CAA all'interno del proprio territorio, nonché la vigilanza sugli stessi;

RITENUTO necessario adottare disposizioni applicative del Decreto del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali del 27 marzo 2008, per l'autorizzazione allo svolgimento delle attività dei centri di assistenza agricola (CAA) nel territorio della Regione Puglia, nonché per la vigilanza sugli stessi in ordine al mantenimento dei requisiti minimi di garanzia e funzionamento;

Pertanto, si propone di approvare le allegate disposizioni che formano parte integrante e sostanziale del presente provvedimento e di revocare la precedente Deliberazione della Giunta Regionale del 14 maggio 2002, n. 539.

COPERTURA FINANZIARIA AI SENSI DELLA L.R. N. 28/01 e S.M. e I.

La presente deliberazione non comporta implicazioni di natura finanziaria sia di entrata che di spesa e dalla stessa non deriva alcun onere a carico del bilancio regionale.

L'Assessore relatore sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate propone alla Giunta l'adozione del conseguente atto finale, in quanto rientrante nelle tipologie previste dall'art. 4 - comma 4 - lettera k) della legge regionale n. 7/97.

LA GIUNTA

Udita la relazione e la conseguente proposta dell'Assessore alle Risorse Agroalimentari;

Vista le sottoscrizioni poste in calce al presente provvedimento dal Funzionario istruttore, dal Dirigente f.f. dell'Ufficio e dal Dirigente a.i. del Servizio;

a voti unanimi espressi nei modi di legge;

DELIBERA

- di prendere atto di quanto riportato nelle premesse
- di approvare il documento allegato al presente provvedimento e di cui forma parte integrante e

sostanziale, nel quale vengono dettate le procedure per l'acquisizione delle domande, per lo svolgimento del procedimento amministrativo di istruttoria e di concessione del riconoscimento ai CAA, per l'eventuale revoca del riconoscimento, tenendo conto di quanto dettato dalla normativa e di quanto disciplinato con il richiamato DM del 27 marzo 2008;

- di revocare la precedente Deliberazione della Giunta Regionale del 14 maggio 2002, n. 539 che viene sostituita integralmente dal presente provvedimento;

- di disporre la pubblicazione del presente provvedimento nel BURP ai sensi della L.R. 13/94 art 6.

Il Segretario della Giunta Il Presidente della Giunta
Dott. Romano Donno Dott. Sandro Frisullo